



Sentenza n. 113 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37304** del registro

di segreteria, nei confronti di:

- *NUBILE S.r.l.* con sede in Brindisi alla via G.B. Amici n. 3 (C.F./P.IVA:

01637010743), *in fallimento*, in persona dei curatori fallimentari Avv. Enrica

Bocco e Dott. Augusto De Castro, elettivamente domiciliato in Fasano alla via

F.lli Rosselli n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Musa, dal quale

è rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, rilasciata in forza di

autorizzazione del G.D. dott. Stefano Sales in data 21/04/2023 (domicilio

digitale come da Registri di Giustizia);

- SCRETI Luca (C.F.: SCRLCU69D02I119U), nato a San Pietro Vernotico

(BR) il 02/04/1969 ed ivi residente in via Ischia n. 19, elettivamente

domiciliato in Brindisi alla via Lucio Strabone n. 74, presso e nello studio

dell'avv. Mario Chirico che lo rappresenta e difende (domicilio digitale come

da Registri di Giustizia);

- CARAMUSCIO Marcello (CRMMCL72L27I119K), nato a San Pietro

	Vernotico il 27/07/1972, residente a Lecce, via Giovanni Gentile, n. 29,	
	elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Niccolò Alessandro	
	Dello Russo e Saverio Nitti in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45	
	(domicilio digitale come da Registri di Giustizia).	
	Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2024 – relatore il Cons. Marcello	
	Iacubino, segretario il dott. Francesco Gisotti – il P.M. nella persona del S.P.G.	
	dott. Daniele Giannini, gli Avv. Niccolò Alessandro Dello Russo e Mirko	
	Semeraro (questi in sostituzione dell’Avv. Saverio Nitti) per il convenuto	
	Marcello Caramuscio, l’Avv. Leonardo Musa per la società <i>NUBILE S.r.l.</i> in	
	liquidazione (nessuno comparso per Luca Screti).	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – La Procura regionale, con atto di citazione depositato in segreteria in data	
	15/02/2023 e ritualmente notificato ai convenuti, ha contestato loro condotte	
	in tesi produttive di un rilevante danno erariale cagionato alle finanze del	
	comune di Brindisi.	
	Ad avviso della Procura la <i>Nubile S.r.l.</i> (nel prosieguo anche solo “ <i>Nubile</i> ” o	
	la “ <i>Società</i> ”), cui veniva affidato dal Comune con contratto Rep. n. 11685 del	
	20/07/2012 “ <i>il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico RSU</i>	
	<i>costituito da impianto di selezione biostabilizzazione e produzione CDR e</i>	
	<i>allestimento e gestione della discarica di servizio/soccorso esistente in c.da</i>	
	<i>Autigno a Brindisi</i> ”, sarebbe incorsa in gravi inadempimenti delle proprie	
	obbligazioni contrattuali.	
	In particolare, la Società, a causa della cattiva gestione della discarica,	
	2	

	affidatale prima in via provvisoria e in regime di proroga, e poi definitiva,	
	sarebbe responsabile dell'inquinamento della falda acquifera sottostante la	
	discarica di Autigno di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs.	
	3 aprile 2006, n. 152 (nel prosieguo, anche “ <i>Codice dell'ambiente</i> ”).	
	La <i>Nubile</i> , in tesi, avrebbe irregolarmente eseguito (o non eseguito affatto) le	
	opere di tutela delle matrici ambientali, così provocando infiltrazioni di	
	percolato nel sottosuolo che, a loro volta, avrebbero inquinato la falda	
	acquifera.	
	Il comune di Brindisi sarebbe quindi stato costretto, da un lato ad adottare la	
	Determinazione gestionale n. 95 del 09/11/2015, recante la risoluzione del	
	contratto per gravi inadempimenti imputabili alla <i>Nubile</i> e alle condotte di	
	Screti Luca in qualità di amministratore della Società e in proprio, e di	
	Caramuscio Marcello, responsabile tecnico; e dall'altro, e soprattutto per	
	quanto qui rileva, a procedere direttamente ai lavori necessari per far fronte al	
	danno ambientale causato, onde consentire la messa in sicurezza d'emergenza	
	e la bonifica della zona interessata dalla contaminazione, sostenendo una	
	spesa pari a complessivi € 1.160.665,20 che, secondo la prospettazione	
	attore, sarebbe foriera di danno erariale.	
	Di conseguenza, il P.M. agisce per la condanna al pagamento delle seguenti	
	somme nei confronti de:	
	“- la società <i>Nubile s.r.l.</i> per euro 812.465,64 (pari al 70% del totale),	
	- l'amministratore unico <i>Screti Luca</i> per euro 231.133,04 (pari al 20% del	
	<i>totale</i>),	
	- il direttore tecnico <i>Caramuscio Marcello</i> per euro 116.066,52 (pari al 10%	
	<i>del totale</i>)”.	
	3	

Detti soggetti avrebbero provocato, con colpa grave – disattendendo “*le prescrizioni reiterateamente impartite dalle Amministrazioni comunale, provinciale e regionale e non svolgendo a regola d’arte la delicata attività di gestione dei rifiuti*” – il citato danno ambientale “*al solo fine di realizzare un proprio vantaggio patrimoniale*”.

Tali gravi negligenze si evincerebbero “*anche dall’esito delle verifiche del NOE che in ragione dello stato dei luoghi della discarica ha reso necessaria l’adozione di un sequestro preventivo*” (NOE: Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri), segnatamente il decreto di sequestro preventivo n. 1852/15-RG e n. 2442/15-GIP emesso dal Tribunale di Brindisi il 30/04/2015.

2. – La Procura descrive nel dettaglio – cfr. pagg. 2-24 dell’atto di citazione ove vengono anche messi in luce i vari inadempimenti della società sì come accertati anche sotto il profilo amministrativo – la complessa vicenda, evidenziandone anche i risvolti penali: gli odierni convenuti sono, difatti, stati attinti in un procedimento svolto su delega della Procura della Repubblica di Brindisi dalla DIGOS di Brindisi, conclusosi con l’accusa di avere determinato una grave situazione di degrado ambientale, “*a determinare la quale concorrevano la presenza di migliaia di tonnellate di rifiuti - e di relativo percolato - ammassate all'interno dei capannoni dello stabilimento (sprovvisti di porte o con porte rotte o malfunzionanti, con conseguente diffusione di massive emissioni odorigene) nonché nelle aree ad essi limitrofe e nelle restanti aree a servizio dell'impianto (per un totale di circa 3.000 tonnellate di rifiuti), che veniva sostanzialmente trasformato da impianto di trattamento dell'RSU in discarica non autorizzata di rifiuti*”: così l’imputazione contenuta nella sentenza n. 363/18 del GUP di Brindisi (in seguito alla richiesta di rito

	abbreviato), in particolare il capo B), punto 6) per quanto riguarda Luca Screti	
	e Marcello Caramuscio, e il capo C) per quanto concerne la <i>Nubile</i> .	
	Per tali fatti, la <i>Nubile</i> e Luca Screti sono stati condannati in via definitiva,	
	con la citata sentenza (confermata dalla Corte di Appello di Lecce con	
	sentenza 701 del 26/04/2021, la quale ha solo rideterminato in diminuzione la	
	pena principale e le pene accessorie; mentre la Corte di cassazione con	
	ordinanza n. 1297/2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso):	
	- per i reati di cui agli artt. 356 del c. p., comma I, 640, comma I e II, n. 1, del	
	c.p., 256, comma II, del D. Lgs n. 152 del 2006, 256, comma III, primo	
	periodo, del medesimo decreto, 29 <i>quattuordecies</i> , comma III, lett. b), e	
	comma V del medesimo decreto (Capo B della sent. n. 363/18);	
	- per i reati di cui all'art. 25, comma II, del D. Lgs. n. 231/01, con riferimento	
	al reato di cui all'art. 256, comma III, primo periodo, del D. Lgs. n. 152 del	
	2006, considerato il risparmio dei costi di gestione dell'impianto necessari	
	all'eliminazione del percolato prodotto dalle migliaia di tonnellate di rifiuti	
	ammassate nell'impianto, nonché l'eliminazione o, comunque, il mancato	
	contenimento delle massive emissioni odorigene generate sia dall'ammasso	
	dei rifiuti in capannoni e <i>biotunnel</i> sprovvisti di porte di chiusura o con porte	
	rotte o mal funzionanti, che dall'ammasso di rifiuti in aree esterne ai	
	capannoni, aree non autorizzate né attrezzate per lo stoccaggio degli stessi e,	
	infine, atteso anche il risparmio dei costi di gestione correlati al mancato	
	trasporto e smaltimento in discarica del rifiuto da trattarsi o di quello già	
	stabilizzato (Capo C della sent. 363/18);	
	- per il reato di cui agli artt. 110 del c.p., 81 del c.p. cpv, 650 del c.p., per aver	
	omesso di osservare e dare completa esecuzione all'ordinanza n. 12 del	
	5	

	4/12/2015 del Presidente della Regione Puglia, con la quale si ordinava alla	
	società <i>Nubile</i> , per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica, di provvedere allo	
	smaltimento, presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi “ <i>Formica</i>	
	<i>Ambiente</i> ”, entro e non oltre il 15/12/2015, di tutti i rifiuti urbani presenti, alla	
	data di emissione dell'ordinanza, nell'impianto di produzione di CDR/CSS di	
	Brindisi e tanto al fine di consentire il subentro di AMIU Puglia nella gestione	
	dell’impianto (Capo D della sent. 363/18).	
	Tali attività, penalmente illecite, accertate anche con sentenze passate in	
	giudicato (limitatamente alla <i>Nubile</i> e allo Screti) e perpetrate per il	
	conseguimento di privati interessi in danno dell’Ente pubblico, unitamente (in	
	sostanza) a quelle esaminate nel sopra citato decreto di sequestro preventivo	
	n. 2442/15-GIP del 30/04/2015 e oggetto anche dei vari procedimenti	
	amministrativi, in questa sede rileverebbero quali reiterati inadempimenti	
	contrattuali che, unitamente alla mancata esecuzione di tutte le attività	
	successivamente richieste e necessarie per scongiurare e arginare il grave	
	danno ambientale prodotto e alla mancata successiva bonifica e messa in	
	sicurezza dell’area, avrebbero costretto il comune di Brindisi ad agire in	
	proprio per ripristinare la zona interessata dalla contaminazione, sostenendo	
	spese, come detto pari a complessivi € 1.160.665,20, oggetto del <i>petitum</i>	
	dell’odierno giudizio.	
	Ad avviso del P.M. le responsabilità patrimoniali derivanti da tale danno	
	sarebbero da attribuirsi innanzitutto alla condotta gravemente colposa della	
	<i>Nubile</i> , società affidataria del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti già	
	dal 2009 che, disattendendo le prescrizioni reiteratamente impartite	
	dall’Amministrazione comunale, provinciale e regionale e non svolgendo a	
	6	

	regola d'arte la delicata attività di gestione dei rifiuti avrebbe provocato il	
	citato danno ambientale. In particolare, essa ne risponderebbe come soggetto	
	gestore di un pubblico servizio e perciò quale organo indiretto	
	dell'amministrazione, agente per le finalità proprie di quest'ultima.	
	La Procura chiama a rispondere anche il suo amministratore unico e	
	rappresentante legale dal 13/12/1994 al 25/11/2015, sig. Luca Screti, e infine	
	il sig. Marcello Caramuscio, direttore tecnico della <i>Nubile S.r.l.</i>	
	2.1. – In ordine alla posizione di quest'ultimo, le cui condotte sono oggetto	
	del procedimento penale n. 3228/14 GIP tuttora in corso, ad avviso dell'attore	
	erariale l'annotazione della DIGOS del 18 giugno del 2015 si rivelerebbe	
	decisiva per tracciare i confini delle sue gravi responsabilità e del suo ruolo di	
	primo piano all'interno della <i>Nubile</i> . Da detta annotazione si evincerebbe che	
	<i>“Vivendo quotidianamente dal punto di vista tecnico quell'impianto, Screti era</i>	
	<i>certamente consapevole della presenza dei due trituratori esterni a monte del</i>	
	<i>processo di trattamento ma soprattutto era consapevole delle plurime</i>	
	<i>procedure di bypass illecitamente praticate in quell'impianto e, quindi, è</i>	
	<i>ragionevole ritenere che sia stato proprio lui, in ragione del suo ruolo di</i>	
	<i>rappresentante legale ed amministratore unico della Nubile srl, ad</i>	
	<i>autorizzarle ma soprattutto è ragionevole ritenere che sia stato il Caramuscio</i>	
	<i>a suggerirle e, comunque, a metterle concretamente in pratica e tanto</i>	
	<i>ovviamente in ragione del suo ruolo di ingegnere alle dipendenze della Nubile</i>	
	<i>srl, con compiti di direzione tecnica di quell'impianto”.</i>	
	Mentre dall'annotazione della DIGOS di Brindisi del 24 giugno 2015, e in	
	particolare dalla copia – ivi allegata – dell'organigramma aziendale della	
	<i>Nubile srl</i> , che descriveva i ruoli e i compiti di ciascun dipendente dall'anno	
	7	

	2013 sino al mese di giugno del 2015 emergerebbe, a parere del P.M., che per	
	tutto quel periodo il Caramuscio avrebbe ininterrottamente rivestito, nella	
	<i>Nubile srl, “il ruolo di responsabile tecnico, capo dell'ufficio ambiente e</i>	
	<i>direttore degli impianti di proprietà od in esercizio da parte della Nubile srl,</i>	
	<i>tra cui anche quello di produzione del CDR/CSS”.</i>	
	Significativo sarebbe anche il verbale di constatazione redatto dall’ASL di	
	Brindisi in occasione di un accesso ispettivo eseguito in data 5 agosto del 2015	
	presso l’impianto <i>de quo</i> , accesso determinato dalla richiesta di intervento di	
	alcuni cittadini che lamentavano la gravissima situazione igienico-sanitaria	
	venutasi a creare per effetto dello stazionamento, su quella via, di numerosi	
	camion pieni di rifiuti in attesa del conferimento presso l’impianto.	
	In detto verbale si riferisce, infatti, che l’accesso e la verifica avveniva alla	
	costante presenza proprio dell’ing. Caramuscio, che si presentava quale	
	responsabile dell’Ufficio Ambiente della <i>Nubile S.r.l.</i> , e che consegnava al	
	personale dell’ASL di Brindisi una nota in cui egli stesso definiva allarmante	
	la situazione riscontrata in tale occasione.	
	Questa relazione, oltre a caratterizzarsi per l’assoluta genericità, apparirebbe	
	anche assolutamente pretestuosa, soprattutto perché con essa si provava a	
	traslare sui dipendenti della <i>Nubile</i> quelli che in realtà erano inadempimenti e	
	fatti di <i>mala gestio</i> da imputarsi all’amministrazione e alla direzione tecnica	
	della discarica.	
	3. – Le parti convenute <i>Fallimento Nubile S.r.l.</i> e Marcello Caramuscio si	
	costituivano tempestivamente in vista della prima udienza del 21 giugno 2023,	
	sostenendo, il primo:	
	- in via preliminare, la nullità della citazione per violazione dell’art. 87 c.g.c.;	
	8	

	- ancora in via preliminare e di rito, l'inammissibilità e/o comunque	
	l'improponibilità dell'azione erariale, alla luce sia delle iniziative già avviate	
	dal comune di Brindisi (comunicate alla Procura contabile e documentate in	
	questo giudizio) aventi ad oggetto le medesime pretese e che configurano	
	litispendenza, che ed ancor più dell'intervenuta dichiarazione di fallimento	
	della <i>Nubile s.r.l.</i> , con conseguente attrazione alla competenza funzionale ed	
	inderogabile del Tribunale fallimentare di tutte le azioni che ne derivano (art.	
	24 l.f.);	
	- la prescrizione del danno contestato atteso che la <i>Nubile s.r.l.</i> ha mantenuto	
	la gestione della discarica di Autigno (limitatamente al solo Lotto IV-B) fino	
	al 09/11/2015, quando è stato dichiarato risolto il rapporto contrattuale con il	
	comune di Brindisi, ma in realtà fino al 05/05/2015, quando è intervenuto il	
	sequestro preventivo della stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria;	
	- nel merito, l'assenza del nesso eziologico tra la condotta gestionale e il danno	
	in ragione di una serie di considerazioni, tra le quali quella secondo cui la	
	società avrebbe gestito il solo lotto IV-B della discarica e che sono stati	
	realizzati tutti gli interventi richiesti per evitare il danno ambientale;	
	- che la <i>Nubile</i> aveva comunque realizzato le opere di messa in sicurezza,	
	come accertate e collaudate con verbale trasmesso il 07/01/2015 e aveva anche	
	effettuato le attività di prelievo del percolato, come documentato al	
	Procuratore contabile.	
	Concludeva per il rigetto della domanda, con le opportune e conseguenti	
	statuizioni anche in ordine alle spese di lite.	
	L'ing. Caramusco deduceva invece, in via pregiudiziale, il proprio difetto di	
	legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda proposta	

	dalla Procura Regionale, per assenza di responsabilità erariale nonché del dolo	
	o della colpa grave.	
	Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, questi sosteneva di non essersi mai	
	occupato delle questioni inerenti alla discarica di Autigno, il cui Direttore	
	Tecnico era all'epoca dei fatti contestati il Sig. Giuseppe Masillo, come da	
	sentenza n.1595/19 del 09/01/2020 del Tribunale di Brindisi che si esibisce	
	(cfr. doc. 2), da cui si evince che tale soggetto e Luca Screti sono stati	
	condannati dal Tribunale di Brindisi per il reato di inosservanza delle	
	prescrizioni (art. 256, quarto comma, D. Lgs. n. 152/2006) inerenti	
	all'esercizio del predetto impianto.	
	4. – Si costituiva tardivamente (<i>in limine</i> della prima udienza di trattazione),	
	per mezzo dell'Avv. Mario Chirico, il convenuto Luca Screti, depositando	
	un'articolata comparsa di costituzione e risposta accompagnata da numerosi	
	allegati, chiedendo il rigetto della domanda di condanna per infondatezza,	
	sulla base, in sintesi, delle seguenti argomentazioni:	
	- tutte le attività svolte dalla <i>Nubile</i> anche nella discarica di Autigno sono state	
	disciplinate dall'ordinanza n. 35/13, non dalla concessione n. 11685, e sono	
	terminate nel momento in cui il comune di Brindisi ne ha disposto la revoca.	
	Per tale ragione non potevano trovare applicazione le disposizioni dell'AIA	
	(acronimo di “ <i>Autorizzazione Integrata Ambientale</i> ”) n. 34, e pertanto si deve	
	ritenere o che l'ordinanza sindacale ha consentito l'esercizio dell'impianto	
	anche in difetto di AIA; oppure che si dovesse continuare a fare riferimento	
	all'AIA precedente (la n. 5);	
	- il destinatario della diffida del NOE dell'11/09/2015 di rimozione del	
	percolato era il comune di Brindisi e non la <i>Nubile</i> mentre, quand'anche si	

	volesse attribuire rilievo all’Ordinanza n. prot. 25484 del 13/05/2015 della	
	Provincia di Brindisi, la medesima sarebbe illegittima in quanto la condizione	
	di inquinamento del sito era preesistente al periodo in cui la discarica è stata	
	gestita dalla <i>Nubile</i> (oltre ad essere del tutto carente di istruttoria sul punto),	
	come ampiamente dedotto dalla allegata relazione del dottor Magno (citata e	
	riportata in stralcio a pag. 35 e ss. della memoria). In tale prospettiva (il previo	
	inquinamento del sito su cui era ubicata la discarica), il comune di Brindisi	
	non avrebbe proprio potuto bandire la gara per la gestione della discarica nei	
	termini stabiliti.	
	5. – Nell’aggiornare la causa all’udienza del 22/11/2023 per consentire al PM	
	di esaminare detta memoria, il Collegio sollecitava le parti, ai sensi dell’art.	
	101, comma 2 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2 CGC, al contraddittorio	
	sulla questione di giurisdizione.	
	All’esito dell’udienza del 22 novembre 2023 il Collegio, con ordinanza n.	
	70/2023 disponeva, ai sensi dell’art. 94, co. 1, del Codice di Giustizia	
	Contabile, l’acquisizione della documentazione inerente alla posizione del	
	Caramuscio (di cui al procedimento penale n. 3228/14 GIP aperto presso il	
	Tribunale di Brindisi), non prodotta in giudizio nonostante la stessa Procura	
	l’avesse ritenuta “ <i>decisiva per tracciare i confini delle sue gravi</i>	
	<i>responsabilità e del suo ruolo di primo piano all’interno della Nubile</i> ”.	
	6. – Seguiva il deposito della documentazione richiesta e la conseguente	
	istanza di prosecuzione del giudizio da parte del P.M., mentre i convenuti	
	<i>Fallimento NUBILE S.r.l.</i> e Marcello Caramuscio insistevano nelle difese già	
	spiegate, ribadendo il primo anche l’eccezione di prescrizione già formulata.	
	All’odierna udienza di discussione, il Pubblico Ministero e i difensori, presenti	
	11	

	in aula, hanno concluso come da verbale in atti.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.	
	7. – Tanto premesso, va con priorità esaminata la questione inerente alla sussistenza della <i>potestas iudicandi</i> di questa Corte sui fatti di causa.	
	A tali fini, va previamente precisato che la fattispecie odierna ha per oggetto l'accertamento della presunta responsabilità amministrativa del soggetto affidatario di un pubblico servizio, e dunque il danno patrimoniale da questi arrecato alle finanze dell'ente concedente, a seguito della cattiva o inadeguata gestione del servizio pubblico essenziale affidatogli, la cui (corretta) erogazione costituiva momento integrante ed indefettibile dell'esercizio di funzioni istituzionali e obiettivamente pubbliche spettanti all'ente locale. Funzioni che avrebbero dovuto essere svolte secondo le particolari prescrizioni di settore regolanti la materia <i>de qua</i> (gestione delle discariche dei rifiuti) compendiate nel Codice dell'ambiente, nel D. Lgs. n. 26 del 2003 e nelle autorizzazioni via via rilasciate dai competenti organi pubblici, in particolare nella autorizzazione integrata ambientale (“AIA”) n. 374 del 2008, oltre che nel contratto di affidamento (<i>recte</i> , di concessione) del servizio in parola.	
	Sul punto, è il caso di osservare che la gestione dell'attività affidata alla società convenuta ha sicuramente natura di servizio pubblico, in quanto finalizzata alla produzione di beni e di servizi caratterizzata dall'elemento della doverosità, indirizzata istituzionalmente al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposta – per ragioni di interesse generale – a restrizioni disposte dall'autorità.	
	Analizzando, infatti, gli atti di gara e il contratto Rep. n. 11685 del 20/07/2012,	
	12	

	di affidamento alla <i>Nubile</i> della gestione unitaria del sistema impiantistico del	
	trattamento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Brindisi, si scorgono	
	diverse previsioni che si pongono nella prospettiva dell'assoggettamento del	
	privato a vincoli gestionali puntuali, esorbitanti rispetto alla conduzione di	
	un'attività di impresa, tipici perciò della natura concessoria di tale servizio.	
	Tanto si rileva, ad es.: (i) dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 217/2012	
	di indizione della gara, con i relativi allegati (richiamata anche nel citato	
	contratto poi sottoscritto con l'affidatario), ove si dà atto che l'individuazione	
	del gestore unico avrebbe sollevato l'Amministrazione comunale dalla	
	responsabilità diretta nella gestione; (ii) dallo stesso contratto n. 11685 cit.,	
	nella parte (art. 1) in cui si dice che il Comune “ <i>demanda e accolla alla</i>	
	<i>società... il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico...</i> ”; nell’art.	
	2, ove si prevede, a regime, da parte dell'affidatario, la « <i>gestione “diretta”</i>	
	<i>della discarica di c.da Autigno con l’incameramento della tariffa attualmente</i>	
	<i>in vigore...</i> »; ancora, all’art. 7, il quale prevede quale orizzonte temporale	
	dell'affidamento la durata di 15 anni; (iii) dalla circostanza, meglio appresso	
	svilupata, secondo cui l’AIA n. 374 del 2008, inizialmente rilasciata al	
	comune di Brindisi e inerente a tutti gli obblighi di gestione e di servizio	
	pubblico della discarica di Autigno, sia stata dalla Regione successivamente	
	“ <i>volturata</i> ” in favore della stessa Società (con successiva Determinazione n.	
	70 del 2012), la quale diveniva a tutti gli effetti il “ <i>Gestore dell’impianto</i> ” in	
	luogo del Comune.	
	A tanto va soggiunto che, secondo la giurisprudenza la concessione di un	
	pubblico servizio attribuisce al concessionario la capacità, estranea alla sua	
	originaria sfera giuridica, di svolgere in via surrogatoria compiti istituzionali	

	dell'Ente mercè il trasferimento di potestà pubbliche (il concessionario	
	diviene un organo indiretto dell'amministrazione) e il diritto di ricevere – di	
	regola – il corrispettivo direttamente dagli utenti (c.d. rapporto trilatero).	
	Tanto giustifica anche una durata relativamente lunga della concessione stessa	
	che, anche sotto tale profilo, si distingue dall'appalto pubblico di servizi.	
	Acclarata dunque la natura di concessione di pubblico servizio affidato alla	
	società convenuta, la contestazione della Procura si appunta sul mancato	
	rispetto delle prescrizioni funzionali alla corretta esecuzione dell'attività	
	dedotta in concessione e sul non essersi attivato, dopo avere cagionato il	
	veduto danno ambientale, per eliderne o ridurne i nefasti effetti ponendo in	
	essere la necessaria attività di ripristino; costringendo, in tal guisa, il Comune	
	concedente ad eseguire, in danno del gestore, i lavori necessari per eseguire la	
	bonifica e la messa in sicurezza dell'area inquinata, sostenendo le spese che	
	costituiscono l'oggetto della richiesta risarcitoria ivi postulata.	
	Tanto considerato, deve concludersi per la sussistenza del rapporto di servizio	
	tra la P.A. concedente e la Società <i>Nubile</i> in ordine alla fattispecie oggetto di	
	causa, in guisa da radicare la giurisdizione di questa Corte.	
	8. – Vanno a questo punto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dal	
	<i>Fallimento NUBILE S.r.l.</i> , tra cui assume rilievo pregiudiziale quella attinente	
	all'inammissibilità e/o comunque all'improponibilità dell'odierna azione, in	
	considerazione sia delle iniziative avviate dal comune di Brindisi aventi	
	identità di oggetto, che dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della	
	<i>Nubile s.r.l.</i> , ciò che determinerebbe la competenza funzionale e inderogabile	
	del Tribunale fallimentare in relazione a tutte le azioni che ne derivano ai sensi	
	dell'art. 24 della legge fallimentare.	
	14	

	L'eccezione va respinta.	
	Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. IA, sent. n. 87/2015, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 221/2012), secondo cui l'eventuale azione avviata dall'ente pubblico danneggiato sul piano civile, avente più o meno identità di oggetto della domanda erariale, ovvero l'eventuale domanda di ammissione al passivo nella procedura inerente al fallimento dell'azienda <i>medio tempore</i> intervenuto, attribuite entrambe alla competenza funzionale dell'AGO, si pongono su un piano totalmente diverso da quello disciplinante la pretesa di risarcimento erariale azionata dalla Procura della Corte dei conti, che segue le regole proprie della responsabilità amministrativa, anche sotto il profilo del <i>quantum</i> da risarcire all'erario.	
	Dunque, non sussiste alcuna preclusione in merito alla proponibilità o procedibilità del giudizio di responsabilità proposto innanzi alla Corte dei conti, giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica, con quanto stabilito dalle norme in materia di crisi delle aziende e quindi nel caso in cui l'Amministrazione si sia insinuata al passivo nel fallimento di un debitore insolvente ovvero abbia attivato gli ulteriori strumenti che l'ordinamento appresta per la tutela delle proprie pretese creditorie, ponendo al più l'eventuale sussistenza di elementi comuni tra le differenti azioni e il credito erariale questioni da risolvere in sede di esecuzione delle sentenze eventualmente emesse e concorrenti.	
	8.1. – Non merita miglior sorte la dedotta nullità della citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. in quanto, a dire del convenuto, nell'invito a dedurre la Procura avrebbe contestato alla <i>Nubile s.r.l.</i> di essersi resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti nel contratto di appalto n. 11685 del	
	15	

	20.7.2012 (di affidamento anche della gestione della discarica di Autigno),	
	mentre in citazione avrebbe aggiunto che la Società si sarebbe resa	
	responsabile di inadempimenti già a partire dalla gestione della stessa	
	discarica che le era stata affidata in regime di “ <i>pre-contratto</i> ” dal 2010.	
	Sul punto, va premesso che: (i) l’invito a dedurre è un atto preprocessuale che	
	assolve ad una duplice funzione, <i>in primis</i> istruttoria, diretta ad assicurare la	
	massima completezza all’attività d’indagine della Procura, sia sotto il profilo	
	fattuale, che giuridico, al fine di giungere a un più ponderato esercizio del	
	potere-dovere di azione di cui essa è titolare; in secondo luogo, di garanzia,	
	consistente nel consentire all’intimato di esporre compiutamente le proprie	
	deduzioni a difesa; (ii) il rapporto tra l’invito e la citazione non deve – anzi	
	non può – essere di totale corrispondenza, stante la natura e la funzione proprie	
	del primo (C. Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 16 ottobre 2008, n. 1119; C.	
	Conti, 2 aprile 2008, n.122); di conseguenza, è sufficiente che la citazione non	
	debordi dal nucleo essenziale della <i>causa petendi</i> tipizzante la fattispecie di	
	danno erariale postulata, negli elementi caratteristici di essa posti all’evidenza	
	dell’interessato.	
	Tanto premesso, ad avviso della Corte è privo di pregio l’assunto secondo cui	
	non vi sarebbe corrispondenza tra il contenuto della informativa <i>ante causam</i>	
	e quello dell’atto <i>de quo agitur</i> : una piana lettura di entrambi gli atti evidenzia,	
	difatti, che la contestazione del P.M. si incentra in entrambi i casi sulla	
	causazione di un danno al comune di Brindisi costituito dalle spese da questi	
	sopportate per la bonifica e la messa in sicurezza della discarica di Autigno,	
	in conseguenza dei comportamenti di <i>mala gestio</i> imputabili alla società	
	<i>Nubile S.r.l</i> e ai soggetti ad essa facenti capo, vale a dire Luca Screti (in qualità	

	di amministratore della società e in proprio) e Marcello Caramuscio	
	(responsabile tecnico); inoltre, appare evidente che le osservazioni spiegate	
	dalla Procura in merito alla gestione della discarica anteriormente alla stipula	
	del contratto si pongono in rapporto di causa-effetto con la deduzione, esposta	
	<i>ante causam</i> dalla stessa Nubile, tesa a evidenziare la mancanza del nesso	
	eziologico tra la condotta della Società e il danno patito dall'Ente civico (cfr.	
	pagg. 30-31 della citazione).	
	Per tali ragioni, il Collegio reputa che nel caso di specie il fatto illecito nella	
	sua materialità, quale descritto nell'invito a dedurre, sia rimasto	
	sostanzialmente immutato, e che l'atto introduttivo del giudizio non contenga	
	alcun elemento di novità, tale da mutare il nucleo essenziale del <i>petitum</i> come	
	della <i>causa petendi</i> .	
	8.2. – Ancora in via preliminare, ma di merito, va rigettata anche l'eccezione	
	di prescrizione sollevata dalla difesa della Nubile.	
	Per come si sono svolti i fatti che hanno condotto all'inquinamento dell'area	
	su cui insisteva la discarica comunale in contrada Autigno e della falda	
	acquifera sottostante (che nulla hanno a che vedere con la diversa vicenda	
	inerente alla gestione dell'impianto di biostabilizzazione e produzione di	
	CDR/CSS, oggetto di un diverso procedimento, anche penale, per quanto	
	meglio appresso si dirà), emerge che, se pure è vero che la comprensione e	
	perciò la conoscenza di tale complessa questione sia stata percepita già a	
	partire dal 2014 (vale a dire dai primi atti amministrativi di contestazione posti	
	in essere dall'Amministrazione provinciale in data 12/09/2014, per cui v.	
	meglio <i>infra</i>), è solo a partire dal mese di gennaio 2018 che le spese necessarie	
	per il ripristino dell'area <i>de qua</i> sono state sostenute, dopo un complesso <i>iter</i>	

di cui si dà conto sia nell'atto di incolpazione della Procura (v. pag. 7 e ss.), che nella relazione della Guardia di Finanza del 23/02/2022 (doc. 1 della produzione attorea, cfr. in particolare fg. 9-14 e 20 e ss.); *iter* che ha visto peraltro coinvolti numerosi attori istituzionali (ivi inclusi la Procura della Repubblica e il Prefetto e di Brindisi, presso cui si tenne un incontro in data 15/03/2016), e che si è concluso con l'affidamento – e la conseguente esecuzione – dei relativi lavori a seguito di tre diverse gare, indette le prime due con procedura aperta con scadenza in data 16/12/2016, la terza con procedura negoziata con scadenza 16/03/2018 (cfr. pag. 18 e ss. della citazione e fg. 25 e ss. della relazione della G. di F.).

È dunque solo nel momento in cui sono avvenuti gli effettivi pagamenti, eseguiti, come detto, a decorrere dal mese di gennaio 2018 (cfr. il relativo elenco acclusi nella testé citata parte della relazione della polizia finanziaria) che il danno erariale di cui trattasi è divenuto concreto e attuale.

Seguendo l'insegnamento costante di questa Corte (per tutte, Sezioni Riunite, decisione n. 5/QM del 2007), secondo cui, da un lato ai fini della decorrenza della prescrizione non è “*sufficiente il compimento della condotta illecita*”, ma occorre invece un “*evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità*”; dall'altro, che quando “*il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo ..., la decorrenza della prescrizione va individuata dalla data di ciascun pagamento*”, essendo l'invito a dedurre con la relativa messa in mora stato notificato agli organi fallimentari della *Nubile S.r.l.* in data 19/10/2022, l'azione per cui è causa deve ritenersi avviata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1, co. 2, L. n. 20/1994.

9. – Nel merito, occorre preliminarmente chiarire che alla Nubile, in virtù del

	contratto Rep. n. 11685 del 20/07/2012, di affidamento dell'unitario servizio	
	pubblico di gestione del sistema impiantistico dei rifiuti solidi urbani della	
	provincia di Brindisi, veniva affidata la conduzione di due stabilimenti (cfr.	
	tale contratto, la deliberazione di Giunta Comunale n. 217/2012 recante	
	l'approvazione degli atti di gara e i suoi allegati):	
	- uno riguardante l'impianto di trattamento, selezione, biostabilizzazione e	
	produzione di CDR/CSS (combustibile solido secondario), sito in via per	
	Pandi e autorizzato con Determinazione della Regione n. 562 del 29/12/2010	
	rilasciata al comune di Brindisi;	
	- il secondo, afferente alla discarica di servizio/soccorso per la gestione dei	
	rifiuti urbani " <i>non pericolosi</i> ", sito in contrada Autigno e posto a servizio dei	
	Comuni ricadenti nel bacino di utenza BR/1, oggetto dell'Autorizzazione	
	Integrata Ambientale della Regione Puglia n. 374 del 13/06/2008 (doc. 2, all.	
	2 della produzione attorea) inizialmente rilasciata al comune di Brindisi, del	
	sequestro disposto dal NOE nel 2015 e della citata sentenza n. 1595/19 del	
	Tribunale di Brindisi, prodotta dalla difesa del Caramuscio.	
	Tanto premesso, va subito precisato che quest'ultimo è stato penalmente	
	chiamato a rispondere, insieme alla <i>Nubile S.r.l.</i> , unicamente per i fatti che	
	hanno interessato la gestione dell'impianto di via per Pandi, i cui risvolti nulla	
	hanno a che vedere con la richiesta risarcitoria formulata dal P.M. contabile.	
	È, difatti, in relazione a tale stabilimento, e non alla discarica di Autigno:	
	- che si riferiscono le sopra citate pronunce penali, depositate e richiamate dal	
	P.M. (sentenza n. 363/18 del GUP di Brindisi; sentenza n. 701/2021 della	
	Corte di Appello di Lecce; ordinanza della Corte di cassazione n. 1297/2022)	
	a parziale sostegno dei propri assunti;	

	- veniva effettuato dall'ASL di Brindisi l'accesso ispettivo del 5 agosto 2015;	
	- che l'ing. Caramuscio, presente <i>in loco</i> , si presentava quale responsabile	
	dell'Ufficio Ambiente della <i>Nubile</i> , consegnando al personale dell'ASL una	
	nota di replica (per cui v. il sup. par. 2.1), secondo quanto emerge dal verbale	
	di constatazione, acquisito in corso di causa.	
	Al contrario, è la sentenza n. 1595/19 del Tribunale di Brindisi che ha per	
	oggetto la vicenda riguardante la discarica di Autigno, e dalla quale si evince	
	che il direttore tecnico di tale impianto non era l'ing. Caramuscio bensì il sig.	
	Giuseppe Masillo il quale, per i fatti commessi nell'esercizio della discarica,	
	è stato con la <i>Nubile</i> condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni	
	(art. 256, IV comma, D. Lgs. n. 152/2006).	
	Di tale pronuncia si dirà meglio nel paragrafo seguente, in quanto essa si rivela	
	determinante – unitamente al sopra citato decreto di sequestro preventivo della	
	discarica – per condurre all'affermazione della responsabilità amministrativa	
	della società convenuta e del suo amministratore.	
	Basti qui evidenziare che le conclusioni ivi assunte – le quali sono state	
	sostanzialmente confermate dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce, n.	
	1067 del 30/05/2022 (in atti) che, pur accertando l'intervenuta prescrizione in	
	ordine al reato ascritto al Masillo e allo Screti, ha confermato le statuizioni	
	civili ribadendo la responsabilità degli imputati nella gestione dell'impianto	
	di Autigno – sono ad avviso della Corte sufficienti per condurre	
	all'assoluzione del convenuto Caramuscio, il cui ruolo appare senza dubbio	
	essere limitato alla gestione dello stabilimento sito in via per Pandi.	
	Sono, per conseguenza, irrilevanti tutte le questioni, da ambo le parti sollevate,	
	inerenti a tale ultimo impianto, le quali si riferiscono a un procedimento penale	
	20	

	che, nonostante sia stato richiamato dalla Procura e posto – in parte – anche a	
	fondamento delle sue contestazioni, si appuntano, tuttavia, su una vicenda che	
	non attiene al <i>petitum</i> dell’odierno giudizio; procedimento il quale si è	
	concluso con la veduta sentenza di condanna n. 363/18 del GUP di Brindisi,	
	emessa a carico di Screti per il capo B) e a carico della <i>Nubile</i> S.r.l. per il capo	
	C), a seguito di giudizio abbreviato; mentre è ancora <i>in itinere</i> riguardo	
	all’imputato Caramuscio (P.P. n. 3228/14 GIP), per il quale si è proceduto	
	separatamente (con giudizio ordinario).	
	Ne consegue, pertanto, l’infondatezza della domanda formulata nei confronti	
	di quest’ultimo, per difetto dell’elemento oggettivo della fattispecie contestata	
	(la realizzazione di una condotta produttiva di danno sotto il profilo causale o	
	concausale), non potendo al contrario l’eccezione di difetto di legittimazione	
	passiva, da questi sollevata, essere accolta, attenendo gli argomenti sottesi a	
	tale eccezione al merito della domanda e in particolare alla sua accoglibilità	
	ipotetica, e perciò alla valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi	
	della fattispecie di responsabilità per cui è questione.	
	Né, tanto meno, gli organigramma della Società allegati all’annotazione della	
	DIGOS del 25 giugno del 2015, acquisita a seguito della veduta ordinanza	
	istruttoria n. 70/2023, sono in grado di indirizzare diversamente il Collegio; al	
	contrario, da essi si trae la conferma che negli anni in contestazione la carica	
	di direttore tecnico della discarica di Autigno sia stata ricoperta dal sig.	
	Giuseppe Masillo, mentre il Caramuscio svolgeva il ruolo di preposto alla	
	gestione dell’impianto di via per Pandi e di Responsabile dell’Ambiente della	
	<i>Nubile</i> ; carica quest’ultima che, ad avviso del giudicante, non consente di	
	ascrivergli responsabilità di sorta in ordine alla vicenda oggetto di causa, non	

	evidenziando le emergenze processuali alcun tipo di interferenza da parte sua	
	nella gestione dell’impianto di cui si opina.	
	D’altro canto, a seguito degli approfondimenti istruttori testé citati, è emersa	
	la mancanza della annotazione della DIGOS del 18 giugno 2015, ritenuta – si	
	rammenta – dalla Procura dirimente (cfr. sup. par. 2.1) per arguire la	
	responsabilità di questo convenuto: “ <i>non risultano atti-annotazioni datati</i>	
	<i>18/06/2015</i> ” (così la DIGOS di Brindisi con la nota del 04/04/2024).	
	10. – A diverse conclusioni deve giungersi, invece, con riferimento alla	
	posizione della convenuta <i>Nubile</i> e di chi ha agito in sua rappresentanza, vale	
	a dire del sig. Luca Screti, all’epoca dei fatti amministratore unico della	
	società e socio di maggioranza (come risulta dalla visura storica della società	
	acquisita attraverso il sistema <i>Telemaco</i> , di accesso al Registro Imprese delle	
	Camere di Commercio), il quale è stato chiamato a risponderne anche in	
	proprio.	
	A tale riguardo, va rammentato l’orientamento costante di questa Corte	
	secondo cui nel caso in cui i danni subiti dall'erario o da altro ente pubblico	
	siano riconducibili a una società, la legittimazione passiva va riconosciuta	
	congiuntamente o disgiuntamente sia nei confronti di questa che dei suoi	
	amministratori anche se quest’ultimi abbiano operato in via di mero fatto,	
	essendo il pregiudizio riconducibile anche al comportamento	
	dell’amministratore quale “ <i>terminale di un’attività di gestione di fondi</i>	
	<i>pubblici e pertanto soggetto agente nell’interesse della Pubblica</i>	
	<i>Amministrazione</i> ” (<i>ex plurimis</i> , Sez. III/A, sent. n. 138 del 10/03/2015).	
	11. – Prima di esaminare le questioni agitate nell’odierno giudizio, è utile	
	ripercorrere i passaggi essenziali della vicenda oggetto di causa ed esaminare	
	22	

		il contenuto degli atti ritenuti dal Collegio essenziali ai fini del decidere.	
		11.A – In data 13/06/2008, con Determinazione Dirigenziale AIA n. 374, la	
		Regione Puglia rilasciava al comune di Brindisi l’Autorizzazione Integrata	
		Ambientale per l’esercizio della predetta discarica, a servizio dei Comuni del	
		bacino BR/1; detta AIA, a pag. 6, nel rimandare all’Allegato A quale atto	
		contenente tutte le prescrizioni e le condizioni cui era rilasciata la medesima	
		autorizzazione, conteneva espressamente uno specifico riferimento alle “...	
		<i>prescrizioni operative di esercizio, di chiusura e post gestione</i> ”, riferendosi	
		evidentemente ai lotti non più in esercizio.	
		Dal canto suo, tale Allegato prescriveva (come anche si evince dalla sentenza	
		n. 1595/19 del 09/01/2020 del Tribunale di Brindisi):	
		- che la sistemazione delle volumetrie dei rifiuti abbancati sui lotti III e IV	
		della discarica sarebbe dovuta avvenire – a cura del Gestore, che dal 2012 sarà	
		la <i>Nubile</i> – secondo il progetto indicato a pagina 7 dell'Allegato A dell'AIA e	
		che i rifiuti ammessi nell'impianto di discarica erano solo quelli corrispondenti	
		ai codici GER riportati al punto 5.1. di detto allegato, ovvero rifiuti urbani o	
		assimilati ai sensi di legge, prodotti all'interno dell'ATO BR/1 (v. pag. 10	
		punto 5.1.1, 1. di detto Allegato);	
		- che incombeva sul Gestore l'onere di adottare ogni utile accorgimento per	
		evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia, quelle di dilavamento	
		successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a	
		servizio dell'impianto e il percolato della discarica, e che la copertura	
		giornaliera dei rifiuti doveva essere effettuata mediante l'utilizzo di materiale	
		idoneo (<i>ibidem</i> , pag. 10);	
		- che il Gestore era tenuto a condurre l’impianto in modo tale da garantire il	
		23	

	minore impatto possibile sull'ambiente, anche sul piano visivo e percettivo	
	(<i>ibidem</i> pag. 11);	
	- che la discarica, o una parte della stessa, era da considerarsi definitivamente	
	chiusa solo con la comunicazione dell'approvazione della chiusura definitiva	
	da parte dell'autorità competente e che la durata della post gestione della	
	discarica, a decorrere dalla data di approvazione della chiusura, era stata	
	fissata in trent'anni e, comunque, fino all'accertamento, da parte dell'ente	
	territoriale competente, dell'assenza di rischi per la salute e l'ambiente	
	provenienti dalla discarica, così come disposto dal D. Lgs. n. 36/03 (pag. 12).	
	Mentre il “ <i>Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'impianto di</i>	
	<i>smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in c.da Autigno</i> ”, predisposto	
	inizialmente dal comune di Brindisi e richiamato anche nella Determina della	
	Regione n. 70/2012, con cui si autorizzava il cambio del “ <i>Gestore</i>	
	<i>dell'impianto</i> ” da “ <i>Comune di Brindisi</i> ” a “ <i>Nubile S.r.l. (per cui v. meglio</i>	
	<i>infra</i>), conteneva prescrizioni in ordine alle analisi ed alle misurazioni da	
	effettuarsi con riferimento ai pozzi di monitoraggio ed ai pozzi di raccolta che,	
	secondo quanto accertato dai Carabinieri del NOE, la Nubile ometteva di	
	compiere.	
	11.B – La Nubile gestiva la discarica di Autigno già dal 2009/2010, in regime	
	di appalto di servizio, come si evince dalla deliberazione della G.C. n. 475 del	
	19/11/2009, con cui si approvava il “ <i>progetto esecutivo ed il relativo</i>	
	<i>capitolato speciale d'appalto ... relativo al servizio di supporto alla</i>	
	<i>conduzione operativa e post operativa della discarica...</i> ” per la durata di un	
	anno, poi oggetto di proroga con diverse determinazioni via via emanate (cfr.	
	doc. 6 della produzione attorea), fino alla stipula del contratto di concessione	

	di cui appresso.	
	È significativo osservare che in tale frangente l'organo di governo comunale	
	prevedeva: (i) di affidare a un soggetto esterno, che poi risulterà essere la	
	<i>Nubile</i> (ma che, si badi bene, risultava essere già “ <i>affidataria del servizio</i>	
	<i>presso la discarica di Autigno</i> ”, come si arguisce dall'affermazione contenuta	
	a pag. 5 della relazione ivi oggetto di approvazione, quando si parla della	
	conservazione della forza lavoro già operante <i>in loco</i>), la gestione complessiva	
	della discarica <i>de qua</i> , “ <i>che comprende al suo interno tutti gli interventi di</i>	
	<i>manutenzione ordinaria e straordinaria ... delle pompe di prelievo del</i>	
	<i>percolato e delle acque meteoriche, nonché il servizio di prelievo,</i>	
	<i>smaltimento e trasporto del percolato e la manutenzione ordinaria e</i>	
	<i>straordinaria dei lotti 1 e 2...</i> ”; (ii) “ <i>la pulizia ordinaria e straordinaria del</i>	
	<i>1° e 2° lotto posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria, nonché del terzo</i>	
	<i>e quarto lotto</i> ” e “ <i>della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le</i>	
	<i>pompe di estrazione del percolato e delle acque meteoriche</i> ” (come	
	correttamente osservato dal P.M.: v. pag. 32 della citazione).	
	Tanto, a dimostrazione del fatto che anche in fase di pre-contratto, alla <i>Nubile</i>	
	era affidata la gestione complessiva di tale impianto, comprendente in ogni	
	caso tutte le attività necessarie a tutelare le matrici ambientali.	
	Il comune di Brindisi, con il citato contratto Rep. n. 11685 del 20/07/2012,	
	affidava quindi in concessione alla <i>Nubile S.r.l.</i> sia la gestione dell'impianto	
	di trattamento, selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS	
	(combustibile solido secondario) sito in via per Pandi, che la gestione della	
	discarica in contrada Autigno, comunicando ai vari soggetti pubblici	
	interessati anche la variazione della titolarità della gestione della discarica (di	
	25	

		cui all’AIA n. 374/2008).	
		11.C – Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 204/2013 approvava il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU), che prevedeva il conferimento dei RSU, da parte dei comuni rientranti nell’ATO BR, presso l’impianto pubblico di bacino costituito da una piattaforma complessa di trattamento, selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS sito in via per Pandi, con annessa discarica di servizio-soccorso, di proprietà del comune di Brindisi e ivi ubicata in contrada Autigno.	
		11.D – Con successiva Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con Determinazione n. 70 del 2012, la Regione Puglia, nel prendere atto del cambio del Gestore dell’impianto in oggetto da “ <i>Comune di Brindisi</i> ” a “ <i>Nubile Srl</i> ”, in sostanza trasferiva tutti gli obblighi di gestione del servizio pubblico previsti nell’AIA n. 374/2008, in precedenza intestati al comune di Brindisi, in capo alla <i>Nubile</i> , quale concessionario del servizio. Tra tali obblighi vi erano sicuramente quelli inerenti alla sistemazione dei lotti diversi dal IV, come ben si evince anche dal dispositivo dell’AIA n. 70, ove si afferma « <i>di prendere atto delle modifiche illustrate nel “Progetto esecutivo delle opere di adeguamento dei lotti 1 e 2”, autorizzate dalle Ordinanze del Presidente della Provincia di Brindisi n. 164 del 28 dicembre 2010 e n. 78 del 22 giugno 2011; - che il presente provvedimento integra ed aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale ... n. 374 del 13 giugno 2008; - che, nel periodo residuale di validità dell’AIA, dovranno essere effettuate, quali autocontrolli a carico del Gestore, le attività di cui al paragrafo 11.0 dell’Allegato all’AIA n. 374/2008, con le metodologie previste nel PMeC presentato dal Comune di Brindisi nel marzo 2010 e nel rispetto, per quanto</i>	
		26	

	<i>compatibile, delle osservazioni formulate da Arpa Puglia con nota prot. n. 37271 del 29/07/2010».</i>	
	11.E – La Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia - accertava (mediante disamina sia dei rapporti di prova di ARPA Puglia che degli esiti degli autocontrolli eseguiti dal Gestore della discarica) già nel 2014 il superamento delle C.S.C. (concentrazioni di soglia di contaminazione) nelle acque sotterranee della discarica di Autigno, da ascrivere con elevata probabilità alla fuoriuscita del percolato dalle opere di impermeabilizzazione realizzate a presidio della discarica; per tali ragioni con nota del 12/09/2014 – in cui dava atto che l’area maggiormente contaminata era quella a sud-est della discarica, coincidente con i lotti 1 e 2 – avviava ai sensi dell’art. 244 del Codice dell’ambiente il procedimento preordinato a ordinare alla ditta l’adozione di <i>“tutte le iniziative necessarie a contrastare la contaminazione delle matrici ambientali, attraverso interventi di messa in sicurezza d’emergenza finalizzati a ridurre il potenziale pericolo per l’ambiente e la salute pubblica”</i> (cfr. doc. 2 della produzione attorea, all. 18 e 19 alla Relazione della G. di F. del 23.2.2022), ritenendo in tal guisa la <i>Nubile</i> principale responsabile dell’inquinamento della falda sottostante la discarica. Tale procedimento si concludeva con l’Ordinanza prot. n. 65089 del 05/09/2014, con la quale si ordinava alla ditta <i>Nubile</i> di provvedere alle sopra indicate misure di prevenzione entro il termine di sei mesi.	
	11.F – Con decreto di sequestro preventivo n. 1852/15-RG e n. 2442/15-GIP del 30/04/2015, il GIP del Tribunale di Brindisi disponeva, su richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, il sequestro preventivo della discarica in argomento, sulla base di un sopralluogo effettuato dal NOE dei Carabinieri di	

	Lecce in data 16/03/2015, i quali eseguivano in data 05/05/2015 il sequestro,	
	alla presenza dell'amministratore unico dalla <i>Nubile</i> Luca Screti e del	
	" <i>direttore tecnico dell'impianto, dott. Giuseppe Masillo</i> ", che veniva	
	nominato contestualmente custode giudiziario.	
	Il citato decreto rilevava che la <i>Nubile e Screti</i> Luca in qualità di	
	amministratore unico e legale rappresentante, affidataria della conduzione	
	della discarica di Autigno dal 2009 al 30/09/2012, e quale Gestore della stessa,	
	dal 2012 alla data del sequestro, non aveva osservato le prescrizioni contenute	
	e richiamate nell'AIA n. 374/08, tra cui, in particolare, le seguenti:	
	- punto 2.10 all. 1 del D.L.gs. 36/2003 - Prescrizione 5.2, 2^ alinea dell'AIA	
	374/2008: assenza di idonea copertura giornaliera dei rifiuti con strato di	
	materiale protettivo di spessore e caratteristiche adeguate e la presenza di	
	ampie superfici di rifiuti esposti direttamente agli agenti atmosferici, sia sul	
	lotto IV-A, posizionato nel settore settentrionale della discarica, sia su estese	
	porzioni del lotto IV-B, posizionato nel settore occidentale;	
	- punto 2.11 all. 1 del D.L.gs. 36/2003- Prescrizione propedeutica al rilascio	
	dell'AIA 374/2008: si è accertato che nel lotto IV lo stoccaggio dei rifiuti è	
	avvenuto senza sufficiente garanzia della stabilità dell'ammasso, con	
	pendenze dei fronti di abbancamento di gran lunga superiori al 30% e	
	conseguente esposizione dei rifiuti direttamente agli agenti atmosferici senza	
	alcuna copertura o protezione. È stato, inoltre, rilevato un ruscellamento del	
	percolato sulla sede della viabilità di servizio posta centralmente tra il lotto in	
	questione e il lotto II;	
	- punto 2.2 e 2.3 dell'all. 1 del D.L.gs. 36/2003 - Prescrizione 5.2, 1^ e 10^	
	alinea dell'AIA 374/2008: presenza di grandi quantità di percolato affiorante	
	28	

	in estese zone della discarica. In particolare, estese pozze di percolato erano	
	visibili sul lotto II-A e II-B, in corrispondenza del pozzo di estrazione del	
	percolato denominato P2A, ove il pozzo risultava circondato esternamente da	
	percolato sino a circa un metro dal boccapozzo. Vi erano, inoltre, evidenti e	
	significative tracce di percolato che, fuoriuscendo dal fronte est del lotto IV-	
	B si riversava sul lotto II-B. Tutto ciò evidenzia una decisamente insufficiente	
	asportazione del percolato che, invece, dovrebbe essere gestito in maniera da	
	ridurre il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile	
	con i sistemi di sollevamento ed estrazione.	
	- punto 2.4.2. del D.L.gs. 36/2003 – Prescrizione non prevista dall’AIA in	
	quanto prevista dal D.L.gs. 36/2003 che costituisce le disposizioni di BAT	
	(“ <i>Best Available Technology</i> ”, <i>migliori tecnologie disponibili</i>) per le	
	discariche, in quanto lungo le sponde del lotto IV-B, veniva rilevata la	
	mancata protezione del telo di TNT (tessuto non tessuto) e del sottostante	
	HDPE (<i>high-density polyethylene</i>), che dovrebbe essere realizzata con	
	materiale inerte di idonea pezzatura, necessario per scongiurare la lacerazione	
	di detto telo, mentre i rifiuti risultavano depositati a diretto contatto del telo;	
	- art. 7 del D.L.gs. 36/2003 e 182, comma 2 del d. Lgs. 152/2006 -	
	Prescrizione 5.1. n. 3 dell’AIA 374/2008 e pag. 5, alinea 1^ dell’AIA 72/2012:	
	presenza, all'interno del lotto in gestione operativa, di alcuni rifiuti non	
	omogenei, quali un fusto, una rete metallica ed alcuni pneumatici;	
	- punto 2.2 e 2.3 del D.L.gs. 36/2003 - Prescrizione 7.2, dell’allegato A	
	all’AIA 374/2008: mancanza di un sistema di canalizzazione e raccolta delle	
	acque meteoriche sia dei lotti non più in esercizio (da I a III) che di quelli in	
	esercizio (IV-A e IV-B), le quali dilavavano le superfici dei lotti IV-A e IV-B	

	non coperti e percolavano, attraversando la massa degli stessi, ruscellando	
	verso i lotti I - II A – II B, in depressione rispetto agli altri.	
	11.G – Con nota del 13/05/2015 la Provincia di Brindisi (cfr. doc. 1 della	
	produzione attorea, all. 15 alla nota del comune di Brindisi del 20/06/2018),	
	constatata l’inottemperanza alla precedente propria ordinanza del 05/09/2014	
	dopo il decorso di 6 mesi dalla sua emissione, ordinava alla Società (ex titolo	
	V, parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006), ritenuta “ <i>il principale soggetto</i>	
	<i>responsabile della contaminazione delle acque di falda</i> ”, di contenere la	
	diffusione di sostanze inquinanti e di risolvere definitivamente il problema e	
	di bonificare l’area, rilevando una contaminazione compatibile con la	
	composizione del percolato da discarica.	
	11.H – L’Ufficio Regionale AIA, con nota prot. 954 dell’11/3/2015	
	sospendeva l’Autorizzazione Integrata Ambientale per un periodo di 30	
	giorni, diffidando la <i>Nubile</i> a mettere in sicurezza l’impianto, provvedendo	
	successivamente ex art. 29- <i>decies</i> del D. Lgs. n. 152/06 – una volta constatata	
	l’inerzia del concessionario –, con determinazione dirigenziale n. 6 del	
	21/05/2015 (v. doc. 2, all. 11) a revocare l’AIA n. 374/2008 per la discarica	
	sita in contrada Autigno, rilasciata inizialmente al comune di Brindisi (e	
	oggetto di parziale modifica con Determina del Dirigente dell’Ufficio	
	inquinamento e grandi impianti n. 70/2012); ciò nonostante, la <i>Nubile</i> non	
	effettuava alcun prelievo del percolato, come segnalato dal custode giudiziario	
	della discarica dott. Giuseppe MASILLO, in data 23/07/2015 (cfr. sul punto	
	anche la citata determinazione comunale n. 95/2015), e come sostanzialmente	
	ammesso dalla stessa <i>Nubile</i> nella propria comparsa di costituzione depositata	
	nel giudizio civile n. 4970/2016 R.G., nella parte in cui (pag. 22) afferma che,	
	30	

	<i>“La Nubile non effettuava il prelievo del percolato; in virtù dei dati in suo possesso l’Azienda poteva affermare di aver costantemente svolto il prelievo del percolato prodotto nel lotto 4 della discarica che rientrava nell’ambito della sua gestione; ovviamente la Nubile non avrebbe potuto essere obbligata ad asportare il percolato prodottosi negli altri lotti della discarica che essa non gestiva”.</i>	
	11.I – Anche il comune di Brindisi (con nota prot. n.66186, allegata alla citata determinazione n. 95 del 09/11/2015), in data 01/09/2015 diffidava la Società a provvedere all’estrazione del percolato. E a tanto provvedeva anche il NOE di Lecce in data 11/09/2015, una volta constatata l’inerzia della <i>Nubile</i> nel provvedere al prelievo del percolato nonostante la diffida del 01/09/2015, diffidando a sua volta anche il comune di Brindisi e la Regione Puglia a provvedere in merito, <i>“anche in sostituzione del gestore inadempiente”</i> . Di conseguenza, il Comune provvedeva effettuando prelievi di percolato, in via sostitutiva e in danno della Ditta <i>Nubile</i> , a mezzo della Società ECOL SERVIZI a.r.l.	
	11.L – In data 08/10/2015 la Giunta regionale pugliese con deliberazione n. 1736 commissariava sia l’OGA (Organo di Governo d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale – c.d. ATO – di gestione dei rifiuti) che il Comune, nominando commissario il Presidente della Regione Puglia. Il quale, con direttiva datata 27/10/2015 prot. n.1530/SP, nel prendere atto sia della situazione esistente che dell’intervento sostitutivo del comune di Brindisi nei confronti della ditta <i>Nubile</i> , diffidata dalla Provincia e inottemperante all’ordine di estrazione del percolato, anche a seguito di specifica diffida intimata dall’Autorità Giudiziaria in data 11 settembre 2015, rilevava <i>“gravi</i>	

	<i>criticità nella gestione della piattaforma complessa, costituita da impianto e</i>	
	<i>discarica, nonché reiterate inadempienze da parte della ditta</i>	
	<i>concessionaria”.</i>	
	11.M – Il comune di Brindisi, che in data 11/06/2014 aveva avviato nei	
	confronti della <i>Nubile</i> il procedimento volto alla risoluzione del contratto, con	
	determinazione n. 95 del 09/11/2015, preso atto del sequestro preventivo	
	effettuato dal NOE di Lecce il 05/05/2015, nonché della nota del 13/05/2015	
	dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi di cui al precedente accapo,	
	risolveva il contratto rep. n. 11685/2012 nei confronti della <i>Nubile srl</i> , “ <i>stanti</i>	
	<i>i plurimi e reiterati inadempimenti contrattuali ascrivibili al gestore...</i> ”.	
	11.N – A seguito della determinazione n. 95/2015, preso atto dei successivi	
	provvedimenti adottati dalle varie autorità competenti, il comune di Brindisi	
	si adoperava direttamente per l’estrazione del percolato a partire già dal 2015,	
	come si evince dall’atto di citazione (cfr. pag. 7) da questi depositato in sede	
	civile (Proc. n. 4970/2016 R.G. del Tribunale di Brindisi), rimesso in atti	
	(circostanza non contestata dalla controparte nell’atto di costituzione a sua	
	volta depositato in quel giudizio (ivi prodotto: cfr. pag. 4, ult. cpv.).	
	Quindi avviava il procedimento teso al reperimento dei fondi, per eseguire gli	
	interventi per la messa in sicurezza d’emergenza e la bonifica della discarica	
	di Autigno (doc. 2, all. 22 e 32), per un totale di € 1.250.000 (gli interventi da	
	eseguire e il dettaglio delle spese poi sostenute dal Comune sono riportati nelle	
	pagine 17-21 dell’atto di citazione).	
	11.O – La sentenza n. 1595/19 del 09/01/2020 del Tribunale di Brindisi ha	
	ascertato, con statuizioni sostanzialmente aventi valore di giudicato, le	
	seguenti gravi violazioni da parte della <i>Nubile</i> e di Luca Screti (oltre che di	
	32	

	Giuseppe Masillo) nella gestione della discarica:	
	<i>«1. assenza di idonea copertura giornaliera dei rifiuti con strato di materiale</i>	
	<i>protettivo idoneo per spessore e caratteristiche, prescrizione imposta dal</i>	
	<i>punto 5.2. dell'AIA n. 374/2008, in conformità a quanto disposto dal punto</i>	
	<i>2.10 del D. L.vo n. 36/2003. La predetta circostanza risulta documentata dalle</i>	
	<i>fotografie da n. 1 a n. 5 scattate nel corso del sopralluogo, che ritraggono</i>	
	<i>“ampie superfici di rifiuti esposti direttamente agli agenti atmosferici sul lotto</i>	
	<i>4 settore A, posizionato nel settore settentrionale della discarica, estese</i>	
	<i>porzioni del lotto 4 settore B, posizionato nel settore occidentale”;</i>	
	<i>2. stoccaggio dei rifiuti all'interno del lotto 4 in maniera tale da non garantire</i>	
	<i>adeguatamente la stabilità dell'ammasso, avendo i fronti di abbancamento</i>	
	<i>pendenze di gran lunga superiori al 30%, in difformità da quanto previsto dal</i>	
	<i>punto 2.10 dell'allegato 1 del D. L.vo n. 36/2003, con conseguente esposizione</i>	
	<i>dei rifiuti direttamente agli agenti atmosferici, senza alcuna copertura o</i>	
	<i>protezione (v. foto n. 4, n. 6 e n. 7), con evidenza di ruscellamento del</i>	
	<i>percolato sulla sede della viabilità di servizio posta centralmente tra il</i>	
	<i>predetto lotto ed il lotto 2;</i>	
	<i>3. presenza di grandi quantità di percolato affiorante in estese zone della</i>	
	<i>discarica, sia nei lotti in gestione operativa che in quelli attualmente non in</i>	
	<i>esercizio, in particolare sul lotto 2 C (v. foto n. 8 e n. 9), sul lotto 4 (v. foto n.</i>	
	<i>10) e sul lotto 2A (in corrispondenza del pozzo di estrazione del percolato</i>	
	<i>denominato P2A, che risultava circondato esternamente da percolato sino a</i>	
	<i>circa un metro dal bocca-pozzo, come risulta chiaramente visibile dalle foto</i>	
	<i>n. 11 e n. 12), con evidenti tracce di percolato che, fuoriuscendo dal fronte est</i>	
	<i>del lotto 4 settore B, si riversava sul lotto 2C (vedi foto numero 13 del numero</i>	

	14);	
	4. mancata protezione del telo di TNT (tessuto non tessuto) e del sottostante	
	HDPE (high-density polyethylene), lungo le sponde del lotto 4 settore B, con	
	materiale inerte di idonea pezzatura, necessario per scongiurare la	
	lacerazione di detto telo, a diretto contatto del quale i rifiuti risultavano	
	depositati (v. foto n. 15);	
	5. presenza, all'interno del lotto in gestione operativa, di alcuni rifiuti non	
	omogenei, quali un fusto, una rete metallica ed alcuni pneumatici (vedi foto	
	n. 16 e 17);	
	6. avvenuta realizzazione di alcune modifiche dello stato dei luoghi senza	
	preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio AIA della Regione	
	Puglia, quali, tra gli altri, il tombamento del pozzo di raccolta del percolato	
	sul lotto 1, un nuovo pozzo di un emungimento del percolato, nuovo sistema	
	di convogliamento raccolta del percolato sui lotti 1 e 2».	
	In sede dibattimentale venivano, per di più, acquisite le testimonianze	
	dell'Ing. Annese Giovanna del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia	
	di Brindisi e del Maresciallo Panico Antonio del NOE dei Carabinieri di	
	Lecce, che parteciparono al citato sopralluogo del 16 marzo 2015 (sulla cui	
	base fu adottato anche il decreto di sequestro) presso la discarica di Autigno.	
	La prima ha dichiarato che, in tale frangente, «“le prime più importanti	
	inottemperanze che balzavano agli occhi riguardavano la mancata copertura	
	giornaliera dei rifiuti, nonostante la discarica non accettasse i rifiuti già da	
	qualche giorno” ed ha affermato che vi erano “delle evidenti pozze di	
	percolato su numerosi lotti, in particolare il lotto 2 C e il lotto 4 e intorno a	
	uno dei pozzi di raccolta del percolato”. Quanto al sistema di canalizzazione	
	34	

raccolta delle acque meteoriche ha riferito che “non c'era una regimazione che evitasse il mescolamento delle acque meteoriche con il percolato, così come è prescritto nella normativa, in particolare nel 36/2003, che costituisce BAT (“best available technology”, n.d.r.) per le discariche” ed ha confermato di aver riscontrato la presenza di rifiuti non omogenei, quali “fusti, pneumatici e reti metalliche”, nonché l'assenza di un'adeguata protezione delle sponde della discarica – “solitamente impermeabilizzate, prima con uno strato di argilla o in una barriera impermeabile, solitamente in HDPE sintetica” - con riferimento, in particolare, alla porzione del lotto 4 in gestione operativa, sul quale “era evidente anche del percolato che fuoriusciva, perché le pareti (...) erano molto ripide, cioè, i rifiuti erano (...) stati abbancati in maniera tale che la parete esposta, che... il lotto 4 era a quota molto più elevata rispetto al lotto 2 su cui si affaccia”, risultando “pressoché verticale, quando in realtà la norma prescrive che dovrebbe avere una pendenza di .. massimo il 30%”, sicché “era evidente il percolato che fuoriusciva da questa parete e si riversava... negli altri lotti...” La teste ha affermato di aver riscontrato la presenza di percolato, oltre che sul lotto 4 e sul lotto 2 C, anche sul lotto 2 A, “in corrispondenza del pozzo di estrazione del percolato, denominato P2A”, “in cui erano state allestite le coperture in argilla, però c'era il pozzo che fuoriusciva e tutt'intorno si vedeva il percolato che era risalito”».

Dal canto suo il Maresciallo Panico «ha riferito di aver riscontrato, dall'esame della suddetta documentazione, con riferimento al monitoraggio ambientale di cui al punto 11.0 dell'AIA n. 374/08 (che prevedeva che il gestore avrebbe dovuto effettuare, in relazione a tutti i pozzi di monitoraggio presenti nella

discarica, analisi sulla composizione delle acque sotterranee con cadenza mensile, trimestrale, semestrale od annuale, a seconda dei parametri da verificare e dei livelli di falda da appurare), che da quando aveva assunto la gestione della discarica la Nubile S.r.l. risultava aver eseguito il monitoraggio soltanto su quattro dei ventisei o ventisette pozzi spia indicati dalla Provincia.

Per quanto attiene, poi, alla presenza del percolato, il predetto teste ha affermato che esso costituiva “il problema lì principale”, in quanto “dal lotto 4 a seguito di quelle piogge torrenziali di quel periodo particolare, che dilavavano i rifiuti e cadevano sul lotto 1 e 2 (...) si è formato, che ancora c'è, un lago, un lago enorme di percolato”, che aveva reso “molto pericolante il lotto 4 A” che, infatti, “è un po' franato”. Lo stesso, inoltre, ha confermato che i rifiuti erano privi di idonea copertura giornaliera e di adeguata protezione (telo di TNT ed HDPE) ed ha riferito che, in conseguenza della mancata copertura giornaliera dei R.S.U. e del percolamento che ne derivava, per un verso otto pozzi “avevano sfiorato i limiti tabellari di molti composti”, quali, ad esempio, “il ferro o il manganese”...». E ancora, «A domanda della difesa dello Screti il teste ha, invece, riferito: che, ...nell'anno 2012, la predetta AIA viene volturata in favore della predetta società, che divenne, quindi, in virtù del contratto ... stipulato il 20.7.2012, gestore della discarica; che, allorquando avvenne la predetta voltura e Nubile s.r.l. subentrò nella gestione della discarica, i lotti 1 e 2 (in precedenza gestiti dalla suddetta amministrazione con la conduzione di detta società), erano già chiusi; che, tuttavia, il contratto d'appalto da quest'ultima stipulato con il Comune di Brindisi non specificava in modo chiaro se la gestione alla medesima affidata

	<i>riguardasse soltanto i lotti ancora in esercizio, ovvero anche quelli già chiusi,</i>	
	<i>in relazione ai quali andavano espletati tutti gli adempimenti relativi alla</i>	
	<i>post-gestione, che prevede “una serie di incombenze particolari, la copertura,</i>	
	<i>il capping, il cosiddetto capping, l'HDPE, il terriccio vegetale e la... diciamo,</i>	
	<i>la rimodulazione dell'area, ecco il recupero dell'area”; che, alla data del</i>	
	<i>sopralluogo da lui effettuato, anche il lotto 3 era “già chiuso e telato, cioè già</i>	
	<i>ricoperto con il telo”, mentre, per quel che riguarda il lotto 4, questo “era</i>	
	<i>diviso in due sottolotti”, di cui “il lotto A era terminato, il lotto B era</i>	
	<i>sopraelevazione del lotto 4 A” ed era ancora coltivato».</i>	
	Si accertava, inoltre, tramite la deposizione di vari testimoni e la disamina di	
	fotografie scattate sul posto, <i>«la disastrosa situazione rinvenuta dai predetti</i>	
	<i>militari e funzionari presso la discarica “Autigno” e dagli stessi puntualmente</i>	
	<i>descritta nel corso dei rispettivi esami testimoniali. In esse, infatti, sono</i>	
	<i>chiaramente visibili la grande distesa di rifiuti privi di copertura, i ristagni di</i>	
	<i>acque meteoriche e di percolato, il ruscellamento di quest'ultimo dal lotto IV</i>	
	<i>al lotto II, la pendenza quasi verticale del fronte di abbancamento sud-est del</i>	
	<i>primo dei predetti lotti...».</i>	
	12. – Sotto il profilo normativo, le disposizioni che si imponevano al gestore	
	dell'impianto <i>de quo</i> si trovano riassunte principalmente nel D. Lgs. 13	
	gennaio 2003, n. 36 (<i>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle</i>	
	<i>discariche di rifiuti</i>) e nell'Allegato a detto Decreto, tra le quali assumono	
	particolare rilievo per i fatti di causa:	
	- l'art. 13 co. 2, secondo cui la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della	
	discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva	
	alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica	

	non comporta rischi per la salute e l'ambiente, stabilendo, in particolare, che	
	devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle	
	acque di falda che possano essere interessate; il successivo comma 4	
	attribuisce al gestore della discarica la responsabilità della corretta attuazione	
	delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;	
	- il punto 2.2 dell'Allegato prevede che al fine di garantire l'isolamento del	
	corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica debba soddisfare i	
	seguenti requisiti tecnici: (i) sistema di regimazione e convogliamento delle	
	acque superficiali; (ii) impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della	
	discarica; (iii) impianto di raccolta e gestione del percolato; (iv) sistema di	
	copertura superficiale finale della discarica. Esso impone, inoltre, di garantire	
	il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di	
	impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il	
	mantenimento di opportune pendenze per consentire il ruscellamento delle	
	acque superficiali;	
	- il punto 2.3 dell'Allegato impone l'adozione di tecniche di coltivazione e	
	gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione, nella massa dei rifiuti, delle acque	
	meteoriche che, per quanto consentito dalla tecnologia, devono essere	
	allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee	
	canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di	
	ritorno di dieci anni. Il percolato e le acque di discarica, inoltre, secondo la	
	medesima disposizione, devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il	
	tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e	
	comunque per un tempo non inferiore a trent'anni anni dalla data di chiusura	
	definitiva dell'impianto.	
	38	

	12.1. – Tanto premesso e richiamato, ad avviso della Corte dal compendio	
	probatorio versato agli atti del processo emerge inequivocabilmente che la	
	grave situazione di inquinamento delle matrici ambientali di cui si opina è	
	derivata dalla pessima gestione, da parte della <i>Nubile S.r.l.</i> , della discarica di	
	Autigno, esercitata in violazione delle prescrizioni stabilite dalle citate AIA n.	
	374/2008 e n.70/2012, delle disposizioni di settore (previste dal richiamato D.	
	Lgs. n. 36/2003, richiamate dalle stesse AIA, e anche del sopra citato Codice	
	dell’ambiente).	
	In tale prospettiva, non può dubitarsi che la Società, nello svolgimento del	
	pubblico servizio in argomento, non abbia fatto tutto ciò che le competeva per	
	evitare la pericolosa fuoriuscita, il ruscellamento e il dilavamento del	
	percolato in riferimento a tutti i lotti della discarica, non solo quindi a quelli	
	in esercizio (IV-A e IV-B), ma anche ai lotti in c.d. post gestione (da	
	considerarsi parimenti affidati alla <i>Nubile</i> , come evidenziato nel prec. par. 11,	
	lett. A, B e D; sul punto, v. anche il successivo par. 13.1), secondo quanto	
	accertato non solo penalmente in sede sia cautelare che di merito (cfr. i	
	superiori par. 11.F e O), ma anche in via amministrativa, attraverso le varie	
	azioni messe in campo dal Comune e dalla Provincia di Brindisi, dal	
	competente OGA, dalla Regione Puglia.	
	Da tutti tali procedimenti emerge dunque che il Gestore dell’impianto non ha	
	posto in essere tutte le cautele e le precauzioni necessarie, per “ <i>ridurre il più</i>	
	<i>possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla</i>	
	<i>salute umana e sull'ambiente</i> ”, “ <i>a tutela delle acque dall'inquinamento</i>	
	<i>provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno ...</i> ”, “ <i>contro qualsiasi</i>	
	<i>danno all'ambiente</i> ”, intendendosi per percolato “ <i>qualsiasi liquido che si</i>	

	<i>origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o</i>	
	<i>dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o</i>	
	<i>contenuto all'interno di essa”</i> (in termini, rispettivamente, gli artt. 7, 8 e 2 del	
	richiamato D. Lgs. n. 36 del 2003).	
	A tali plurime trasgressioni di obblighi puntuali di gestione di un pubblico	
	servizio, gravanti sul concessionario in forza della legge e dei vari	
	provvedimenti autorizzatori, si è aggiunta, ad aggravare la già difficile	
	situazione in cui versava la discarica, la mancata effettuazione dei doverosi	
	interventi funzionali a risolvere e/o a mitigare gli effetti del provocato	
	inquinamento delle matrici ambientali della discarica di Autigno, nemmeno	
	dopo i solleciti contenuti in puntuali e multiple diffide inoltrate dalle diverse	
	autorità competenti, sia amministrative che penali.	
	Tale inottemperanza, del resto, è stata ammessa dalla stessa <i>Nubile</i> nella	
	propria comparsa di costituzione depositata nel giudizio civile n. 4970/2016	
	R.G. (ivi depositata), nella parte in cui (pag. 22) afferma che, “ <i>La Nubile non</i>	
	<i>effettuava il prelievo del percolato; in virtù dei dati in suo possesso l’Azienda</i>	
	<i>poteva affermare di aver costantemente svolto il prelievo del percolato</i>	
	<i>prodotto nel lotto 4 della discarica che rientrava nell’ambito della sua</i>	
	<i>gestione; ovviamente la Nubile non avrebbe potuto essere obbligata ad</i>	
	<i>asportare il percolato prodottosi negli altri lotti della discarica che essa non</i>	
	<i>gestiva”</i> .	
	Ed è proprio la mancata esecuzione di tali interventi di ripristino che ha reso	
	necessario l’intervento sostitutivo del Comune, previsto anche dall’art. 250	
	(<i>Bonifica di siti contaminati</i>) del Codice dell’ambiente, il quale dispone che,	
	in caso di mancato intervento da parte dei soggetti responsabili della	

	contaminazione, le procedure e gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza	
	e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente	
	competente e, ove questo non provveda, dalla regione, la quale al fine di	
	anticipare le somme per i predetti interventi può istituire appositi fondi	
	nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.	
	Ragion per cui, ad avviso della Corte tali condotte, sotto il profilo eziologico,	
	si correlano in via immediata e diretta con le spese che il Comune ha dovuto	
	sostenere, in danno del soggetto gestore, per l'effettuazione delle opere di	
	contenimento dell'inquinamento, di messa in sicurezza dell'area e di ripristino	
	ambientale.	
	Fondata è, per tali motivi, la domanda del Procuratore contabile, tesa alla	
	ripetizione delle spese sostenute direttamente dal Comune, domanda che si	
	appalesa coerente anche con il principio, di derivazione eurounitaria (posto	
	dalla Direttiva 2004/35/CE, recepito dall'art. 178 del Codice dell'ambiente),	
	secondo cui « <i>chi inquina paga</i> », e che stabilisce che chi provoca un danno	
	ambientale deve farsi carico di intraprendere le doverose azioni di prevenzione	
	e di riparazione e di sostenerne tutti i costi senza addossarli al contribuente.	
	13. – In riferimento alle accuse mosse dalla Procura, vale la pena sottolineare	
	che sia la <i>Nubile</i> che Luca Screti si sono difesi non contestando nel merito la	
	grave situazione di contaminazione e di cattiva gestione che interessava tutta	
	la discarica <i>de qua</i> , sì come accertata dalle varie Autorità (giudiziaria penale,	
	amministrative); bensì sostenendo che tale situazione non fosse loro	
	imputabile perché: la gestione affidatagli aveva per oggetto solo il lotto IV-B	
	o al più il lotto IV-A della discarica, e non i rimanenti lotti non più in esercizio;	
	la situazione di inquinamento della discarica era preesistente all'affidamento	
	41	

	del 2012 e conosciuta da tutti gli attori istituzionali; si era adoperata	
	prontamente per la rimozione del percolato, come da fatture rimesse in atti.	
	Tali deduzioni difensive si rivelano, ad avviso della Corte, prive di pregio.	
	13.1. – Riguardo alla tesi secondo cui la Società avrebbe gestito il solo lotto	
	IV della discarica, occorre considerare che molteplici atti del procedimento	
	finalizzato alla gestione dell'impianto in parola operavano plurimi richiami	
	anche agli altri lotti.	
	Più nel dettaglio, il documento allegato al disciplinare di gara e al capitolato	
	d'oneri (approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 2011), al	
	par. 2 “ <i>Progetto Generale</i> ” prevedeva anche la “ <i>sistemazione definitiva dei</i>	
	<i>lotti 3 e 4</i> ” e la realizzazione di interventi di bonifica, di raccolta e stoccaggio	
	del percolato senza specificazione dei lotti su cui dovevano essere eseguiti;	
	anche il par. 5 “ <i>Progetto di intervento stralcio sui lotti I, II E IV (2011)</i> ”, tra	
	l'altro prevedeva la realizzazione di lavori su tali lotti.	
	Il contratto di affidamento del 20/07/2012 con la Società, nell'art. 15	
	prevedeva l'impegno della concessionaria ad attuare in ogni sua parte anche	
	il Piano di sicurezza e coordinamento relativo al “ <i>completamento e gestione</i>	
	<i>della discarica di servizio/soccorso esistente in C.da Autigno</i> ”.	
	Anche l'AIA n. 374/2008 (a sua volta richiamata dagli atti di gara) prevedeva	
	interventi non limitati al solo lotto IV della discarica, ma estesi anche ai lotti	
	non più in esercizio, estendendo dunque i suoi effetti alla discarica nella sua	
	interezza.	
	Si è già detto, al riguardo (v. il sup. par. 11.A) sia che la stessa AIA faceva	
	specifico riferimento anche alle “... <i>prescrizioni operative di esercizio, di</i>	
	<i>chiusura e post gestione</i> ” e che l'allegato A) faceva esplicito richiamo anche	

	al “Progetto di sistemazione delle volumetrie di rifiuti abbancate sulle aree	
	del III lotto”; sia che la successiva AIA n. 70 del 2012, espressamente parlava	
	della realizzazione delle “opere di adeguamento dei lotti 1 e 2” (per cui v. il	
	sup. par. 11.D).	
	Trattasi, in definitiva, di attività e interventi, di manutenzione ordinaria e di	
	corretta gestione della intera discarica, nonché di rimozione, raccolta e	
	trasporto del percolato, di effettuazione periodica dei controlli previsti dal	
	Piano di monitoraggio e controllo allegato all’AIA 374/2008 (richiamato	
	nella successiva AIA n. 70/2012), che erano già svolti dalla Nubile per effetto	
	degli atti di affidamento adottati a partire dal 2009/2010 (v. il sup. par. 11.B).	
	Non è dato quindi comprendere come le stesse incombenze non potessero	
	discendere da un contratto, quale quello stipulato nel 2012, che affidava al	
	medesimo soggetto le ben più ampie, e pregnanti, funzioni di gestione in	
	concessione del veduto servizio pubblico.	
	Né, d’altro canto, dal medesimo contratto del 2012 emergono previsioni da	
	cui possa inferirsi l’affidamento del servizio in parola limitatamente al solo	
	lotto IV, come postulato dai convenuti, i quali sul punto hanno allegato a loro	
	discolpa rilievi e documenti che non sono in grado di scalfire tale conclusione.	
	In primo luogo, dalla nota all. sub. 13BB) alla comparsa di costituzione del	
	convenuto Screti (ove è riportato un elenco, davvero lungo, di estrazioni e	
	smaltimento di percolato eseguite dal 16/11/2012 fino al 30/03/2015), emerge	
	che l’attività di prelievo del percolato sia stata svolta, a partire dall’inizio	
	dell’affidamento in concessione, dalla Società sui pozzi di tutti i lotti, inclusi	
	quelli in post-gestione.	
	Ragion per cui, se davvero alla Nubile fosse stata affidata unicamente la	
	43	

	gestione del lotto IV, non si comprende come mai abbia svolto tale attività per	
	un così lungo periodo, fino (più o meno) alla data in cui il NOE eseguì il primo	
	sopralluogo che ha poi dato origine al decreto penale di sequestro; né, tanto	
	meno, risulta che la ditta abbia accampato pretese di rimborso di sorta nei	
	confronti del comune di Brindisi per tali attività, a comprova ancora una volta	
	del fatto che tali attività fossero a carico esclusivo del concessionario.	
	In tale prospettiva, nemmeno assumono rilievo le due fatture del 2014 prodotte	
	dalla <i>Nubile</i> e la sua nota del 13/11/2014, così come la fattura n. 11	
	dell'8/07/2016, le quali al più possono dimostrare solo un'esecuzione parziale,	
	ma insufficiente, degli interventi tesi alla risoluzione della problematica.	
	Controproducente appare anche il richiamo al verbale del comune di Brindisi	
	trasmesso il 07/01/2015 (doc. 10 della produzione della Società) il quale, a	
	ben vedere, più che alla rimozione del percolato si riferisce invece al collaudo	
	delle opere di completamento dei lotti III e IV e di altre opere necessarie al	
	completamento funzionale della discarica, eseguite – si badi bene – dalla	
	stessa <i>Nubile</i> dietro sua progettazione esecutiva presentata il 23/10/2013; tra	
	queste opere vi era anche il rifacimento dei pozzi del percolato nn. 4A e 1 e	
	della rete di trasporto del percolato dei medesimi pozzi, e si dava atto che i	
	lavori di adeguamento dei lotti I e II erano stati già eseguiti – si suppone dallo	
	stesso soggetto – e collaudati il 13/08/2012, a testimonianza ulteriore	
	dell'affidamento della gestione complessiva dell'impianto.	
	Lo stesso significato – ovverossia che alla <i>Nubile</i> competesse la conduzione	
	<i>tout court</i> della discarica – deve attribuirsi anche alla nota della Società del	
	07/11/2014 (allegata al n. 7 della produzione difensiva): in essa il Gestore	
	suggeriva l'esecuzione di interventi sui lotti 1, 2 e 3 e significava che i lavori	

	di adeguamento dei primi due lotti erano già in corso di realizzazione, anche	
	in tal caso si suppone da parte della stessa convenuta.	
	13.2. – Per sterilizzare l’ulteriore tesi difensiva secondo cui quando la <i>Nubile</i>	
	assunse la gestione della discarica vi era una situazione di previo	
	inquinamento delle matrici ambientali, è sufficiente osservare che la parte	
	convenuta non ha sollevato al riguardo contestazioni di alcun genere:	
	- né quando ha ricevuto in appalto gli affidamenti temporanei della discarica	
	a partire dal 2009/2010 (o ancor prima, posto che essa svolgeva attività di	
	supporto alla gestione della discarica già dal lontano 2004: cfr. la memoria di	
	costituzione del convenuto Screti, pag. 39, in cui richiama la perizia tecnica	
	redatta dal prof. Magno su incarico della <i>Nubile</i> nel 2015);	
	- né – e soprattutto – nel 2012, vale a dire nel momento in cui ha assunto –	
	quale concessionario di pubblico servizio – obblighi e responsabilità dirette e	
	piene nella gestione dell’impianto e quindi avrebbe avuto tutto l’interesse a	
	segnalarla.	
	Del resto, anche il giudice penale sul punto ha condivisibilmente osservato	
	che, dal verbale di consegna dell’impianto (prodotto in questo giudizio dalla	
	Società, in allegato <i>sub</i> 6 al doc. 5) redatto il 23/07/2012 e sottoscritto dalla	
	Società, «risulta, per un verso, che con detto verbale vengono consegnati a	
	<i>Nubile s.r.l. gli immobili di proprietà comunale funzionali all'espletamento</i>	
	<i>dei servizi affidatili in appalto e soggetti all'adeguamento impiantistico</i>	
	<i>previsto nell'offerta dalla medesima presentata, rappresentati da “discarica</i>	
	<i>per rifiuti urbani sita in c.da Autigno”, ... nonché, contestualmente, “le</i>	
	<i>matrici ambientali (aria, falda, suolo) che tipizzano l'ecosistema presente</i>	
	<i>nelle sue rispettive aree”, insieme a “tutti i rilievi e gli accertamenti, eseguiti</i>	
	45	

dal Comune di Brindisi, sulle matrici ambientali in parola”, e, per altro verso, che all'atto della consegna lo Screti, “nella sua qualità di Amministratore Unico dell'impresa appaltatrice”, ha dichiarato “di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti sia all'espletamento del servizio di gestione sia all'esecuzione dei lavori di adeguamento previsti nell'offerta e di tutti gli obblighi accollati all'appaltatore col precitato capitolato (...), e di accettare la consegna del servizio, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna”».

13.3. – Riguardo, infine, alla pur eccepita presenza nella discarica dell'ATI *Elettrogas - Geoambiente*, cui a dire della parte convenuta sarebbe imputabile la fuoriuscita di percolato nel lotto III della discarica, deve osservarsi che, come correttamente replicato dal P.M. e secondo quanto emerge anche dal provvedimento di sequestro preventivo (ma anche, in negativo, dalla ridetta sentenza n. 1595/19, che è silente sul punto), tale presenza non ha alcuna attinenza causale con l'inquinamento della falda, essendo finalizzata alla sola captazione del biogas.

Mentre è smentito *per tabulas* quanto sostenuto dalla Società in merito alle presunte diffide che il comune di Brindisi inoltrò alla ATI *Elettrogas - Geoambiente*, la prima di cui al verbale del 20/03/2014 e avente asseritamente per oggetto la messa in esecuzione di interventi di impermeabilizzazione sui lotti di discarica in sua gestione “*per evitare produzione ingiustificata di percolato e altri inconvenienti*”; la seconda, inoltrata con nota dell'11/11/2014 e riguardante l'esecuzione alle prescrizioni di cui all'ordinanza della Provincia del 05/11/2014.

Da una piana lettura di questi atti emerge, nel primo caso, che il sig. Masillo

	della <i>Nubile</i> riferisce che sono in atto interventi sui lotti 3 e 4-A e che compete	
	alla stessa Società “ <i>completare la sistemazione finale degli argini dei lotti 3 e</i>	
	<i>4A</i> ”, anche se su di essi insiste il sistema di captazione del gas in gestione alla	
	citata ATI; circa, invece, la nota dell’11/11/2014, è vero che il Comune diffida	
	quest’ultima a dare esecuzione alle prescrizioni di cui all’ordinanza citata	
	della Provincia, tuttavia al solo e limitato fine di intervenire per il ripristino	
	del telo <i>HDPE</i> , rotto in alcuni punti.	
	14. – Nella presente fattispecie ricorre dunque il criterio oggettivo – cioè la	
	materialità del fatto posto in essere dai due indicati odierni convenuti –	
	rinveniente, come detto, dagli indicati atti sia del procedimento penale sfociati	
	nel citato decreto di sequestro preventivo del GIP del 30/04/2015, emesso	
	sulla base del verbale di sopralluogo del NOE dei Carabinieri di Lecce	
	effettuato in data il 16/03/2015 e nella sentenza n.1595/19 del 09/01/2020 del	
	Tribunale di Brindisi; che dei procedimenti amministrativi posti in essere dai	
	competenti enti territoriali, finalizzati a imporre il rispetto delle prescrizioni	
	in materia ambientale e di gestione del servizio pubblico in questione; Autorità	
	giudiziarie e istituzionali che hanno, all’unisono, ritenuto la Società	
	responsabile dell’inquinamento delle matrici ambientali su cui insisteva la	
	discarica di Autigno.	
	In ordine al compendio probatorio sopra richiamato (univocamente	
	convergente, come detto, nel senso della responsabilità amministrativa della	
	società convenuta), va precisato che esso rientra tra le prove atipiche	
	facoltativamente valutabili da questo giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ai	
	fini della formazione del suo libero convincimento, atteso che	
	nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla	
	47	

	tassatività dei mezzi di prova.	
	Quanto al criterio soggettivo – da riferire alla collocazione funzionale dei	
	soggetti – è evidente che esso vada riguardato con riferimento tanto alla natura	
	concessoria dell’attività prestata dai convenuti, che alla rilevanza e alle	
	delicate funzioni oggetto di affidamento, in un settore di particolare rilevanza	
	e sensibilità ambientale, nonché igienico-sanitaria e di tutela della salute della	
	collettività.	
	Sotto tale profilo, dai fatti emergenti dalle evidenze processuali è pienamente	
	evincibile se non proprio l’intenzionalità degli illeciti commessi, la gravità	
	della colpa che si desume dall’intensità delle regole a contenuto cautelare	
	violate, dalla conoscenza o conoscibilità (prevedibilità) da parte dell’agente	
	delle condizioni di gestione della discarica, compendiate sia nei sopra indicati	
	referenti normativi e che nei richiamati atti autorizzativi, nel cui solco	
	avrebbero dovuto essere realizzate le relative condotte, e il cui rispetto doveva	
	reputarsi sicuramente esigibile <i>ex ante</i> e in concreto alla luce delle competenze	
	che era lecito aspettarsi da chi era chiamato a svolgere tale delicato compito.	
	Al soggetto agente era difatti ben chiara la situazione materiale che si stava	
	delineando, per esserle stata fatta riscontrare dai vari enti/organi competenti	
	in materia, che gli richiedevano l’adempimento di obblighi di servizio a	
	contenuto cautelare e la realizzazione di interventi tesi a eliminare e/o mitigare	
	la situazione di inquinamento di cui trattasi, a fronte dei quali non interveniva	
	affatto, o comunque in misura non sufficiente a scongiurare il perpetuarsi e	
	l’aggravamento della situazione; mentre, al contrario, quale collaboratore	
	nella gestione della discarica dal 2004, appaltatore della medesima in regime	
	provvisorio dal 2009/2010 (quando nella gestione vi erano già ricompresi	
	48	

	anche i lotti non più in esercizio), e infine quale concessionario dal 2012,	
	doveva ben trovarsi nelle condizioni per operare correttamente.	
	15. – Per quanto sopra, la Corte ritiene che, nel caso di specie, la <i>NUBILE</i>	
	<i>S.r.l.</i> e Luca Screti siano responsabili delle imputazioni loro ascritte dalla	
	Procura, con conseguente loro condanna al risarcimento del danno pari alla	
	intera somma di € 1.160.665,20 contestata dall’attore erariale, con	
	accrescimento dunque della quota parte di danno loro contestata,	
	ricomprensente in pari misura anche la quota inizialmente posta a carico del	
	Caramuscio, il quale va prosciolto da ogni addebito.	
	Essi devono rispondere, in solido, delle intere perdite subite dal comune di	
	Brindisi, fondandosi la loro responsabilità solidale sull’illecito arricchimento	
	da essi conseguito, giusta l’art. 1, comma 1- <i>quiquies</i> della L. n. 20/1994:	
	evitando di eseguire direttamente gli interventi e le opere <i>de quibus</i> , hanno	
	obbligato il Comune a sostenerne le correlate spese con risorse pubbliche; in	
	tal guisa, la Società ha sostenuto minori costi di cui si è avvantaggiato anche	
	lo Screti, essendo questi socio di maggioranza (per il 51%) della società e in	
	considerazione della natura di S.r.l. della medesima (cfr. gli artt. 2433 e 2478-	
	<i>bis</i> del Codice civile, in merito alla distribuzione di utili ai soci nelle società	
	di capitali in generale e nelle S.r.l. in particolare).	
	Ai soli fini del riparto interno, si ritiene equo indicare come di seguito il	
	<i>quantum</i> ascrivibile a ciascuno dei singoli concorrenti:	
	(i) € 870.498,90, pari al 75% del totale a carico della società <i>Nubile</i> ;	
	(ii) € 290.166,30, pari al 25% del totale a carico dell’amministratore unico	
	Screti Luca.	
	L’importo complessivo di € 1.160.665,20, oggetto di condanna, andrà	
	49	

	maggiorato di rivalutazione monetaria dal giorno della erogazione dei	
	pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi	
	legali da tale data al saldo effettivo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in relazione al solo convenuto	
	Caramusco, vengono liquidate come in dispositivo, giusta l'art. 31, comma	
	2, c.g.c., in base ai parametri dettati dal Regolamento adottato con D.M.	
	10/03/2014, n. 55, e ss. mm. ii., tenendo conto della media complessità della	
	questione giuridica oggetto di causa riguardo a tale incolpato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	37304 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o	
	deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea, nei sensi di cui in	
	motivazione e, per l'effetto	
	CONDANNA	
	<i>NUBILE S.r.l.</i> , in fallimento, e Screti Luca, sopra generalizzati:	
	- al pagamento, in solido tra loro e in favore del comune di Brindisi, della	
	somma di € 1.160.665,20, così suddivisa ai fini del riparto interno:	
	(i) € 870.498,90, pari al 75% del totale a carico della società <i>Nubile</i> ;	
	(ii) € 290.166,30, pari al 25% del totale a carico dell'amministratore unico	
	Screti Luca;	
	oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di percezione delle somme	
	e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali,	
	sulla somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al soddisfo;	
	- al pagamento delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria	
	50	

con nota a margine, in solido tra i predetti convenuti.

ASSOLVE

Caramuscio Marcello, sopra meglio identificato, da ogni addebito, liquidando in suo favore, con oneri a carico del comune di Brindisi la somma di € 3.789,00 a titolo di rimborso spese legali, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il relatore-estensore

Il Presidente

(Marcello Iacubino)

(Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 27/5/2024

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 464,00.

Il Funzionario
Francesco Gisotti